

# Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il **28 febbraio 2025** scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel **4° trimestre 2024**, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Prov. 4 febbraio 2021).

Entro il **15 febbraio 2025** l'Agenzia mette a disposizione, nell'area riservata, l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il **28 febbraio 2025** il contribuente deve effettuare il pagamento:

- **tramite la specifica funzionalità** presente nel servizio web delle Entrate, che consente l'addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
- **tramite F24**, da presentare in modalità telematica

Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l'imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: **"2524"** – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.

<b>CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024</b>	
<b>15/01/2025</b>	L'Agenzia <b>mette a disposizione del soggetto passivo</b> gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l'assolvimento dell'imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.

**CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024**

<b>31/01/2025</b>	Il contribuente è tenuto ad <b>accettare o modificare</b> gli elenchi proposti dall'Agenzia
<b>15/02/2025</b>	È possibile visualizzare <b>l'importo definitivo</b> dell'imposta di bollo dovuta
<b>28/02/2025</b>	Deve essere <b>effettuato il versamento</b> dell'imposta di bollo da parte del debitore

In caso di **mancato pagamento nei termini**, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione **fruendo dell'istituto del ravvedimento operoso** (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

- la sanzione ridotta;
- gli interessi dovuti in funzione dell'entità del ritardo.

In caso di versamento **mediante F24** dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- **2525** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- **2626** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

L'Agenzia invia al contribuente una comunicazione all'indirizzo PEC in cui viene indicato l'importo dovuto per l'imposta di bollo, **la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessi. Entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l'intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.

(MF/ms)